


**Dal Protocollo di Kyoto alla Normativa Europea e Nazionale  
sul rendimento energetico nell'edilizia e sulle fonti rinnovabili**

Utilità 1d

**Protocollo di Kyoto**

Trattato internazionale sottoscritto, l'11 dicembre 1997, da più di 160 paesi in occasione della Conferenza COP3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).  
In vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica anche da parte della Russia, prevede l'obbligo in capo ai paesi industrializzati, che hanno sottoscritto il trattato, di operare una riduzione delle emissioni di elementi inquinanti (biossido di carbonio ed altri cinque gas serra, ovvero metano, ossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) in una misura non inferiore al 5% rispetto alle emissioni registrate nel 1990 — considerato come anno base — nel periodo 2008-2012.  
Per i paesi membri dell'Unione europea nel loro insieme la riduzione dovrà essere pari all'8%.

**QUADRO NORMATIVO EUROPEO**

<b>Direttiva 2002/91/CE</b>	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia.
<b>Pacchetto clima ed energia: 20-20-20</b>	Accordo raggiunto nel dicembre 2008 in seno al Consiglio europeo sul pacchetto clima ed energia 20-20-20. L'accordo prevede, da parte dei paesi membri dell'Unione Europea, entro il 2020, la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, l'aumento dell'efficienza energetica del 20% e il raggiungimento della quota del 20% di fonti di energia alternative.
<b>Direttiva 2009/28/CE</b>	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 Sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
<b>Direttiva 2010/31/CE</b>	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (sostituirà la Direttiva 2002/91/CE). <i>Significativi punti a e b dell'art. 9:</i> a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.
<b>Direttiva 2012/27/UE</b>	Direttiva europea sull'efficienza energetica Accelerazione del raggiungimento degli obiettivi indicati dal "pacchetto clima-energia 20/20/20", andando a incidere soprattutto nel comparto edilizio, responsabile del 40% del consumo finale di energia.

**QUADRO NORMATIVO NAZIONALE**

<b>Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 192</b>	Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
<b>Decreto Legislativo 29/12/2006, n. 311</b>	Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia
<b>D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59</b>	Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
<b>D.M. 26 giugno 2009</b>	Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
<b>Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28</b>	Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
<b>Legge 3 agosto 2013, n. 90</b>	Recepimento della direttiva europea 2010/31/UE e altre disposizioni <i>Viene introdotto l'obbligo, per le nuove costruzioni, della realizzazione di edifici ad energia quasi zero, a partire dal 31 dicembre 2018 per gli edifici pubblici e dal primo gennaio 2021 gli edifici privati</i>